



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 28/01/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 21 gennaio 2016, n. 21

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica disussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Superamento dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di via Adelfia". Autorità procedente: Comune di Rutigliano (BA).

L'anno 2016, addì 21 del mese di gennaio, presso la sede del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Sezione Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio "VAS";

Il Dirigente della Sezione Ecologia

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione

ambientale strategica” e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR n. 2028 del 10.11.2015 con la quale veniva conferito all’ing. Giuseppe Tedeschi la dirigenza ad interim della Sezione Ecologia;

Premesso che:

il Comune di Rutigliano, in data 14.12.2015, accedeva, tramite le credenziali per l’autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa (daries.ermínio@cert.comune.rutigliano.it), alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del r.r. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all’indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it> sezione “VAS-Servizi online”), la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al “Superamento dell’art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di via Adelfia”,

- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale (copia del verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12.12.2015);

- Attestazione del Responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica, ing. Erminio d’Aries, del comune di Rutigliano prot. n. 23632 del 14.12.2015, acquisita al prot. n. 16863 del 14.12.2015 del Servizio Ecologia, relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII del regolamento regionale n.18/2013;

- Nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Rutigliano provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera a) punto VII dell’art. 7, comma 7.2;

- In data 25.11.2015 la Regione Puglia - Sezione Ecologia:

- provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale: <http://ambiente.regione.puglia.it> - sezione “VAS-Servizi online”;

- inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_16864 del 14.12.2015 con cui si comunicava al Comune di Rutigliano - Area Edilizia Privata ed Urbanistica la presa d’atto dell’avvio della suddetta procedura di registrazione;

- Con nota prot. n. AOO_089_17416 del 23.12.2015 la Regione Puglia- Servizio Ecologia comunicava al Comune di Rutigliano l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all’applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 17416/2015) veniva trasmessa anche ai Servizi regionali “Urbanistica” e “Assetto del Territorio” in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il Comune di Rutigliano;
- l'Autorità competente in sede regionale è la Sezione Ecologia - Servizio "VAS" della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato dal responsabile Area Edilizia Privata ed Urbanistica, ing. Erminio d'Aries, del comune di Rutigliano con nota prot. n. 23632/2015, acquisita dal Servizio Regionale Ecologia al prot. n. 16863 del 14.12.2015, in cui si riporta:

"Omissis....

Con riferimento all'intervento in oggetto, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di VAS ai sensi della Legge Regionale n.44/2012, alla luce dell'entrata in vigore del Regolamento Regionale n.18 del 09.10.2013 di attuazione della L.R. n.44/2012, il sottoscritto Ing. Erminio d'ARIES, in qualità di responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Rutigliano:

Vista la deliberazione di G.C. n. 212 del 12.12.2015;

Vista la L.R. 14.12.2012, n.44, in materia di VAS;

Visto il Regolamento Regionale n. 18 del 09.10.2013 di attuazione della L.R. n.44/2012;

ATTESTA

1. che l'intervento urbanistico di che trattasi rigu. 1) da il superamento dell'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.L.P. di Via Adelfia approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 83 del 23/11/2001 nella parte che esclude l'insediamento di imprese che esercitano lavorazioni producenti gas, esalazioni insalubri o comunque pericolose, comprese nella prima classe degli elenchi contenuti nel D.M. 23.12.1976 e s.m. e i., atteso che la salvaguardia della tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali è garantito dalle specifiche norme di settore, sia con riferimento alle condizioni per l'insediamento ed il funzionamento, sia con riguardo alla necessaria sottoposizione astringenti attività di monitoraggio e controllo a garanzia della permanenza, senza soluzioni di continuità nel tempo, dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge;

2. che ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, letto a), punto VII del medesimo Regolamento regionale, lo stesso è da ritenersi escluso dalle procedure di VAS in quanto il piano urbanistico:

- non comporta modifica del perimetro, delle destinazioni d'uso ammesse e non comporta inoltre l'aumento dell'indice di fabbricabilità e dell'altezza dei fabbricati;
- non comporta modifica degli standard, non comporta un aumento dei volumi e delle superfici;
- soddisfa tutte le condizioni previste nel punto VII del comma 7.2, letto a) dell'art. 7 del Reg. Reg. n.18/2013.

Rilevato che:

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 12.12.2015 il Comune di Rutigliano

"Omissis"

Considerato che tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali è garantito dalle specifiche norme di settore;

Considerato che l'art 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.L.P. di Via Adelfia approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 83 del 23/11/2001 appare incompatibile con il principio di

libertà di stabilimento;

Ritenuto, in base alla vigente disciplina dell'unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di prestazione di servizi, nonché nell'interesse di tutte le imprese industriali ed artigianali insediate ed insediabili nel P.L.P. di Via Adelfia, di dover dichiarare superato l'art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.P. di Via Adelfia approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 83 del 23/11/2001, nella parte in cui esclude l'insediamento di imprese appartenenti ad una determinata classe ai fini ambientali, prescindendo dalla sussistenza in concreto di pregiudizi per l'ambiente;

Visto che l'art. 31, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 2011 ha recepito nell'ordinamento interno il principio comunitario di "libertà di stabilimento", riferibile non solo alla materia del commercio ma, a più forte ragione, ad ogni attività produttiva;

Visto che l'art. 14-ter comma 6 della Legge 241/90 e s.m. e i. così recita: "Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa";

Visto che l'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m. e i. così recita: "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata";

Visto l'art. 16, comma 10 della Legge Regionale n. 20/2001;

Visto che nel caso di specie è esclusa l'applicabilità dell'art. 10 della L.R. n. 21/2011, e che pertanto la competenza all'adozione di atti di cui all'art. 16, comma 10 della Legge Regionale n. 20/2001 resta nella competenza del Consiglio Comunale;

Visto il D.lgs. 267/2000 e s. m. e i.;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che sul presente provvedimento non viene acquisito il parere contabile, in quanto non determina variazioni in Entrata e/o in Uscita al Bilancio in corso.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di fare propri i contenuti delle premesse;
2. Di prendere atto dell'allegata nota acquisita al prot. n. 22666 del 27.11.2015 dell'avv. Lorenzo Derobertis;
3. Di proporre al Consiglio Comunale di voler dichiarare superato l'art. 13 delle Norme Tecniche di

Attuazione del P.I.P. di Via Adelfia approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 83 del 23/11/2001 nella parte che esclude l'insediamento di imprese che esercitano lavorazioni producenti gas, esalazioni insalubri o comunque pericolose, comprese nella prima classe degli elenchi contenuti nel D.M. 23.12.1976 e s.m. e i., atteso che la salvaguardia della tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, e dei beni culturali è garantito dalle specifiche norme di settore, sia con riferimento alle condizioni per l'insediamento ed il funzionamento, sia con riguardo alla necessaria sottoposizione astringenti attività di monitoraggio e controllo a garanzia della permanenza, senza soluzioni di continuità nel tempo, dei limiti di tollerabilità stabiliti per legge;

4. Di dare immediata esecuzione al presente atto stante l'urgenza della sua operatività in attuazione dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.

VERIFICATA la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera a) punto VII, del Regolamento regionale in parola, di seguito riportate:

a) modifiche ai piani urbanistici comunali, che si riferiscono a:

I. correzione di meri errori negli elaborati scritto-grafici

II. verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

III. precisazione dei tracciati viari derivanti dalla loro esecuzione;

IV. adeguamento o rettifica di limitate entità delle perimetrazioni degli strumenti urbanistici attuativi, derivanti dalle precisazioni e modifiche definite ai punti i, ii, e iii della presente lettera;

V. modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente previste alle lettere a, b, c, d, comma 1, articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

VI. modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previsti all'articolo 15 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 6 (Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale 28 ottobre 1977, n. 10) e s.m.i., all'articolo 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) es.m.i., o all'articolo 14 della l.r.20/2001, nonché delle unità di minimo intervento - a condizione che non comportino incremento degli indici di fabbricabilità né riduzione delle dotazioni di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;

IX. modifiche ai piani urbanistici comunali recanti mera reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio;

RITENUTO, sulla base delle verifiche di cui sopra, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera a), punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa al "Superamento dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di via Adelfia", demandando all'amministrazione comunale di Rutigliano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei

provvedimenti di adozione e approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA, verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è, in ogni caso, subordinato alla legittimità degli atti e delle procedure amministrative espletate dall'Autorità procedente anche in ordine alla efficacia del P.I.P. in oggetto;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;

di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il “Superamento dell'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del P.I.P. di via Adelfia”

di demandare al Comune di Rutigliano, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio “VAS” all'Autorità procedente - Comune di Rutigliano (BA);

di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;

- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 fasciate:

- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia
Ing. Giuseppe Tedeschi
